

Art. 2. Sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia.

1. Il sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia comprende i nidi d'infanzia, i nidi d'infanzia nei luoghi di lavoro e i nidi familiari - servizio Tagesmutter; comprende inoltre i servizi integrativi al nido. Tali servizi sono istituiti o sostenuti dai comuni nell'ambito della propria programmazione. La Provincia, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, ai sensi dell'*articolo 9, comma 2, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3* (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), e sentiti i soggetti iscritti all'albo provinciale di cui all'articolo 6-bis, definisce con propria deliberazione i livelli qualitativi minimi uniformi dei servizi, per assicurare un'offerta qualitativamente elevata e omogenea su tutto il territorio provinciale. ⁽⁴⁾

2. I servizi socio-educativi per la prima infanzia aderenti al sistema assicurano:

- a) il diritto all'accesso per le bambine e i bambini in età compresa tra i tre mesi e i tre anni;
- b) il diritto all'inserimento e all'integrazione dei bambini disabili o in situazione di svantaggio sociale e culturale;
- c) l'integrazione fra le diverse tipologie di servizi e la collaborazione tra i soggetti gestori;
- d) la partecipazione delle famiglie alle scelte educative nonché al costo di gestione dei servizi;
- d-bis) il diritto di entrambi i genitori a conciliare professione e famiglia, attraverso la flessibilità dei tempi di apertura dei servizi e la continuità dei servizi nel corso dell'anno; ⁽⁵⁾
- e) l'omogeneità dei titoli di studio del personale secondo i profili professionali definiti per ogni tipologia di servizio;
- f) l'attività di formazione permanente degli operatori;
- g) la continuità con gli altri servizi educativi, in particolare con la scuola dell'infanzia, e la collaborazione con i servizi sociali e sanitari ;
- g-bis) nel caso del nido d'infanzia nei luoghi di lavoro, l'offerta di servizi aggiuntivi e flessibili vicini al posto di lavoro. ⁽⁶⁾

(4) Comma sostituito dall'art. 2, [comma 1](#), della L.P. 19 ottobre 2007, n. 17.

(5) Lettera aggiunta dall'art. 2, [comma 2](#), della L.P. 19 ottobre 2007, n. 17.

(6) Lettera aggiunta dall'art. 2, [comma 3](#), della L.P. 19 ottobre 2007, n. 17.